

STATUTO

IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ODERZO TV VIA COMUNALE DI
COLFRANCUI 37

Numero REA: TV - 306582

Codice fiscale: 03893720262

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

Dopo esauriente discussione, il Presidente, constatato che sono ora presenti in as-
semblea le stesse persone presenti al momento della sua costituzione, mette ai voti
per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:
"L'Assemblea della "IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.", con sede in Colfrancui di Oderzo,
delibera
di adottare un nuovo Statuto sociale nel testo allegato al verbale della presente
deliberazione sotto la lettera "A", approvandolo in ogni sua parte e nel complesso."
Il Presidente dà atto che il testo di deliberazione surriportato viene approvato
all'unanimità.
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, staranno a carico della Società.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta
viene dichiarata sciolta, a ore dodici e minuti trentatre.
Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che, scritto in parte da persone di
mia fiducia ed in parte da me su
due fogli per cinque facciate, ho letto, presente l'Assemblea, alla comparente, che lo
approva e lo firma à sensi di legge, con me Notaio ad ore dodici e minuti quaranta.
F.to Anna Maria Perna
F.to Stefano Manzan (L.S.)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 16843 DI RACC.
STATUTO COOPERATIVA
"IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L."
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 - Denominazione

È costituita la Società cooperativa denominata
"IL PICCOLO PRINCIPE COOPERATIVA SOCIALE A R.L."
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Articolo 2 - Sede
La Società cooperativa ha sede in Comune di Oderzo (Treviso).
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
Articolo 3 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.
SCOPO - OGGETTO
Articolo 4 - Scopo
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso un'attività di gestione di servizi pubblici già esistenti, socio sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai bisogni dell'infanzia e di persone anziane.
La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, per lo svolgimento della sua attività si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, proponendosi di fornire ai propri soci occasioni e continuità di lavoro alle migliori condizioni possibili.
La Cooperativa può svolgere la propri attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la
Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse
tipologia previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la
legislazione italiana.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da
un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.
142.
Articolo 5 - Oggetto sociale
La Società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:
- attività di cura, educazione, assistenza e ricreazione rivolte all'infanzia;
- servizi parascolastici e di socializzazione dall'asilo nido in poi, eventualmente
integrati all'attività scolastica pubblica;
- conduzione ateliers (insegnamento negli asili nido e/o centri infanzia di bambini
con età compresa tra 1 - uno - e 6 - sei - anni);
- fornire servizi di assistenza domiciliare rivolti ad infanzia, anziani e a quanti lo
richiedono, siano essi privati cittadini che enti pubblici e/o privati e strutture
pubbliche (Comuni, ASL, ecc.);
- organizzare e/o gestire servizi di mensa, circoli ricreativi, culturali, centri e/o
servizi per attività sportive e riabilitative per infanzia, anziani, disabili e disadattati;
- organizzare e/o gestire soggiorni climatici per infanzia, giovani, anziani, disabili e
disadattati;
- organizzare e/o gestire centri di gioco, ludoteche, anche con utilizzo di strumenti
audiovisivi, racconti di fiabe e corsi per bambini e genitori sull'arte di raccontare
fiabe;
- coordinare e/o svolgere attività di baby-sitter e animatori per feste e miniclub

anche in villaggi turistici;
- organizzare e/o svolgere manifestazioni culturali, artistiche, convegni, meetings,
piccoli spettacoli per bambini ed adulti, gite ed escursioni;
- organizzare e/o realizzare per conto proprio e/o terzi corsi di lavoro manuale,
artigianale, didattico e costruire laboratori per bambini ed adulti, indirizzati anche
verso particolari situazioni sociali, in cui si possono inserire portatori di handicap di
varia natura;
- avvalendosi della collaborazioni di persona specializzate, offrire un supporto
informativo assistenziale alla donna durante il periodo di gravidanza, del post-
partum e del puerperio;
- promuovere e/o gestire corsi e/o conferenze di formazione e/o aggiornamento
culturale, sociale e professionale per educatori e genitori su temi di igiene, salute,
alimentazione, integrazione di soggetti handicappati, ecc.;
- effettuare analisi precoci (prevenzione) dei disagi fisici e psicologici nell'età
evolutiva;
- organizzazione e/o gestione di biblioteche, con sala lettura e sala conferenza,
laboratori di psicomotricità (drammatizzazione, attività ludiche e musicali, ecc.);
- fornire a privati, enti pubblici e privati, pubbliche amministrazioni e quanti altri ne
avessero necessità, attività, anche in supporto di ricreazione, animazione ed
educazione.
La Cooperativa potrà, peraltro, svolgere qualunque altra attività connessa ed affine
a quelle sopraelencate, nonché:
- avvalersi di sedi amministrative, uffici e recapiti senza limiti territoriali, che
comunque, faranno capo alla sede centrale dalla quale direttamente dipenderanno;
- stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con professionisti, studi, le cui

prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- stabilire a norma di legge l'istituzione di fondi di finanziamento con prestito dei
soci;
- costituire fondi, per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale
finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31
dicembre 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative;
- usufruire, nell'espletamento delle sue attività, di contributi erogati da Enti Pubblici
quali Comunità Europea, Stato, Regioni, Province, Comprensori, Comuni e loro
Consorzi o Associazioni, Enti vari Nazionali ed Internazionali;
- compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari
ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento
dell'oggetto sociale;
- prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, a favore di terzi;
- assumere direttamente ed indirettamente, fatte salve le disposizioni dell'art. 2361
del Codice Civile, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi
oggetto analogo ed affini o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese
di settori diversi, purché tali operazioni siano ritenute dall'organo Amministrativo
necessarie e/o utili al conseguimento dei fini sociali e siano compatibili con
l'ordinamento legale;
- partecipare a consorzi di qualsiasi natura e concorrere alla formazione di società
consortili;
- organizzare o gestire servizi di trasporto inerenti alle attività succitate;
- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del
Codice Civile.

SOCI
Articolo 6 - Numero e requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.
Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzioni e al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
Possono essere ammessi come soci anche i soci volontari ai sensi art. 2 Legge 08.11.1991 n. 381. Il loro numero non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci ovvero il limite massimo stabilito dalle corrispondenti disposizioni di legge, di tempo in tempo vigenti. Tali soci presteranno la loro opera a favore della società gratuitamente.
Tali soci sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.
Ai soci volontari può venire corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Al socio volontario non si applicano le norme in materia di lavoro dipendente subordinato ed autonomo, salvo il rispetto delle leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 7 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo

Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non ha in corso procedure penali e fallimentari;
- l'ammontare della quota che intende sottoscrivere e che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 25 del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti a categorie speciali - determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, del Codice Civile e, conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli

amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Amministrativo illustra nella relazioni di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 - Obblighi dei soci

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare alle attività dell'impresa sociale;
- d) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazioni

al tipo ed allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, la tassa di ammissione e il sovrapprezzo eventualmente determinati dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci volontari sono esclusi dal versamento di tassa di ammissione e sovrapprezzo.

Articolo 9 - Posizione giuridica del socio

La posizione giuridica del socio si configura come "operatore economico associato" e lo statuto assume pertanto valore di patto sociale di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

Conseguentemente, la rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Società e dalle Associazioni di rappresentanza e tutela, nell'ambito dello statuto, del regolamento interno e delle leggi in materia.

Articolo 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio, anche volontario, può recedere dalla Cooperativa quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di

legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza
nell'interesse della società.
Articolo 12 - Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Organo Amministrativo può escludere il
socio, anche volontario:
- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,
oppure che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- che in qualche modo danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti
dissidi o disordini tra i soci;
- che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nel regolamento
previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli
organi sociali competenti;
- che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a
qualunque titolo verso la Società;
- che svolga attività in contrasto o concorrenti con quelle della Società;
- che senza giustificato motivo non intervenga per più di tre volte consecutive alle
assemblee regolarmente convocate;
- che nello svolgimento del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevole
inadempimento come previsto dall'art. 1455 del Codice Civile;
- che tenga una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla
Cooperativa.
Articolo 13 - Decesso
Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari possono chiedere che uno di essi
succeda nella qualità di socio, purché abbia i requisiti per l'ammissione, ed ottenga
il gradimento da parte dell'Organo Amministrativo della Cooperativa. La richiesta

di gradimento dovrà essere avanzata all'Organo Amministrativo entro 90 (novanta)
giorni dal decesso; l'Organo Amministrativo dovrà esprimersi entro i successivi 30
(trenta) giorni. La mancata richiesta del gradimento entro i termini previsti equivale
ad esplicito recesso.
Articolo 14 - Rimborso della quota
Il socio receduto od escluso, e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non
trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore
nominale delle quote di capitale sociale effettivamente versate, come pure
dell'eventuale rivalutazione e del sovrapprezzo eventualmente versato al momento
della sua ammissione.
La liquidazione di tali somme avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel
quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e le
somme rimborsate saranno esenti da qualsiasi rivalutazione ed interessi.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, pena di
decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio.
Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura
dell'esercizio di competenza, o dalla data della domanda se posteriore, salvo il
diritto di ritenzione spettante alla società fino a concorrere di ogni proprio eventuale
credito liquido. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti ed
agli eredi dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso
l'Organo Amministrativo, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di
garantire la società e i soci, potrà rinviare il rimborso sino a due anni
dall'approvazione del suddetto bilancio.
Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di
legge e del presente statuto, legittimano il recesso ed a provvedere in conseguenza

nell'interesse della società.
Articolo 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione
Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla deliberazione
di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore
rapporto di lavoro instaurato.
Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla
comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 25.
QUOTE SOCIALI - PATRIMONIO - BILANCIO
Articolo 16 - Quote sociali
Le quote sociali sono nominative, del valore nominale di Euro 50 (cinquanta) e
sono indivisibili. La quota sottoscritta dovrà, normalmente, essere versata
immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione;
potrà peraltro, a richiesta, essere versata anche a rate, nei termini e modi stabiliti
dall'Organo Amministrativo. Le quote non sono cedibili né ad altri soci né a terzi e
non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo senza l'autorizzazione
dell'Organo Amministrativo; esse si considerano vincolate a favore della
Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle eventuali obbligazioni che i soci
possono contrarre con la medesima. Le somme versate a titolo di tassa di
ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. Il possesso di più quote non
accumula diritti che restano sempre individuali.
Articolo 17 - Patrimonio
Il patrimonio della società è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del
valore nominale né inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili conseguiti;

- dalla riserva ordinaria, formata dai residui attivi di gestione e dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci a titolo di tassa di ammissione;
- dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
- da eventuali altre riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.
Le riserve sono indivisibili e pertanto non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società. In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati dovrà obbligatoriamente essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Articolo 18 - Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla

gestione.
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel
rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente
sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui
all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla normativa
vigente;
c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti
dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità
previste dal successivo articolo.
e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura
non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti
mutualistici;
f) la restante parte a riserva straordinaria;
g) è fatto divieto alla cooperativa di distribuire dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato. Eventuali strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori non possono essere remunerati in misura superiore
a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
Articolo 19 - Ristorni
L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo
Amministrativo, in materia di ritorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni stabilite dalla normative vigente, dalle disposizioni del presente

statuto e dal relativo apposito regolamento.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla
quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito
regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:
a) le responsabilità assunte;
b) la professionalità;
c) la quantità di servizio prestato.
L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:
a) in forma liquida
b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di
nuove azioni di capitale.
Articolo 20 - Compensi agli amministratori
Ai soci in quanto impegnati nelle attività sociali, ad eccezione dei soci volontari,
spetta un compenso stabilito con riferimento alle norme dei C.C.N.L.
compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - Cooperativa e quindi
delle esigenze sociali.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se nominato, non spetta alcun
compenso, salvo che lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che allo
stesso vengano concesse medaglie di presenza; spetta allo stesso, comunque, il
rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.
ORGANISMI SOCIALI
Articolo 21 - Organo Amministrativo
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un
numero variabile, compreso tra i tre e i cinque soci.
Il Consiglio di Amministrazione può essere composto anche da non soci, purchè la

maggioranza dei componenti sia scelta tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e gli amministratori possono essere rieletti. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci. L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte

della maggioranza degli amministratori.
Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel
diverso termine indicato nel testo della decisione.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro
delle decisioni degli amministratori.
Articolo 22 - Funzionamento del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli
amministratori.
La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione,
deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se
nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto
ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un
giorno prima.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide,
anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in
carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la
presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono
prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la
proposta si intende respinta.
Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal
segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli
amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della

Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2475, quinto comma, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del Codice Civile.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 23 - Collegio Sindacale

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e

terzo comma art. 2477 c.c., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.
In caso di nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale o di un revisore, si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.
La cooperativa procederà alla nomina dell'organo di controllo in quanto obbligatorio.
Articolo 24 - Competenze dei soci
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina e revoca degli amministratori, nonché la struttura dell'Organo Amministrativo;
3. la nomina dell'organo di controllo;
4. le modificazioni dello statuto;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.
La convocazione dell'Assemblea, presieduta dal Presidente, è effettuata dall'Organo

di Amministrazione mediante avviso spedito ai soci per posta raccomandata, telefax, posta elettronica o whatsapp risultanti dal libro soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. Deve essere possibile per il Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dei lavori ed accertare il risultato delle votazioni. Inoltre, deve essere possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, partecipare simultaneamente alle votazioni e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
RAPPRESENTANZA
Articolo 25 - Firma e rappresentanza della società
La firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o all'organo dotato del potere di rappresentanza legale (Presidente, legale rappresentante).
Egli può, con la sola sua firma, rilasciare anche liberatorie quietanze, tanto alle amministrazioni dello Stato, quanto ad enti pubblici e privati.
Può pure rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi di qualsiasi tipo e grado di giurisdizione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma fa fede nei confronti dei terzi.
PRESTITO SOCIALE
Articolo 26 – Soci finanziatori
I soci potranno finanziare la società nei limiti previsti dalla normativa vigente.
La attività di raccolta di prestiti dovrà essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell’oggetto sociale, anche tramite specifici programmi aziendali.
L’attività di raccolta del prestito soci è disciplinata da apposito regolamento

approvato dall'Assemblea dei Soci.
COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 27- Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa
che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di
quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,
dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in
cui ha sede la società.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deci- derà
in via rituale/irrituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni
dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da
amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che
abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
DISPOSIZIONE FINALI
Art. 28 – Scioglimento e liquidazione
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più
liquidatori stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale avrà la destinazione
prevista dal successivo art. 29 lettera d) del presente statuto.
Art. 29 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità
prevalente.
Pertanto in base all'art. 2514 del Codice Civile:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.30 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme in materia di società cooperative sociali e, per quanto queste non dispongano, le norme in materia di società cooperativa, in particolare a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Anna Maria Perna

F.to Stefano Manzan (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.
22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO